

CRISTINA MORI

CN = MORI CRISTINA
C = IT

TRIBUNALE FEDERALE ACI

DEF. 16/19

Reg. 45/19

SENTENZA N. 10 / 2020

Il Tribunale Federale ACI composto dall'Avv. Camillo Tatozzi (Presidente), dall'Avv. Cristina Mori (componente), dal Cons. Roberto Bucchi (componente) e dal Gen. Ugo Marchetti (componente) nella seduta del 14 Luglio 2020 ha emesso la seguente Sentenza nei confronti del licenziato TITO SCABINI (Licenza Delegato Allestimento del Percorso n. 402867)

FATTO

Con atto del 23.12.19 il Sost. Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale il licenziato TITO SCABINI (Licenza Delegato Allestimento del Percorso n. 402867) per la contestata violazione degli artt. 7, 8.7 e 117 RSN per le gravi irregolarità compiute dallo stesso quale DAP nel corso della gara denominata "Rally 4 Regioni - Trofeo Vallersa" tenutasi nei giorni 5 e 6 Luglio 2019.

Il procedimento veniva aperto a seguito di nota pervenuta alla Procura da parte del Segretario degli Organi Sportivi su richiesta della Commissione Rally che evidenziava come, in relazione alla gara Rally 4 Regioni, Trofeo Vallersa, dal report compilato dal Supervisore, fossero emerse gravi mancanze ed irregolarità regolamentari compiute nell'ambito delle proprie attribuzioni dal DAP e dal DG, in concorso con altri Ufficiali di Gara.

In particolare, dal *report* del Supervisore allegato alla nota del Dr. Ferrari del 17/07/19, si evidenziavano: gravi carenze nell'allestimento del percorso, mancanza dei Commissari di percorso, ambulanze e medico in posizioni diverse.

Tutto ciò avrebbe comportato la richiesta di intervento ad ausilio sia delle Forze dell'Ordine che del personale della Protezione Civile senza l'aiuto dei quali non sarebbe stato possibile lo svolgimento della gara.

Il tutto senza che il DAP avesse rilevato le mancanze e che si fosse attivato per sopperire alle stesse.

Nel corso delle indagini la Procura disponeva l'acquisizione della Relazione del DG Fabrizio Fondacci redatta dopo la gara e del Presidente del Collegio dei CCSS Giancarlo Merchiori.

Entrambe le suddette relazioni confermavano la mancanza di un numero considerevole di Ufficiali di Gara (25 Ufficiali di Gara secondo il DG), sopperita in parte con il

coinvolgimento delle Forze dell'Ordine e con appartenenti alla Protezione Civile il cui ausilio aveva consentito lo svolgimento della manifestazione.

Sempre nel corso delle indagini veniva disposta l'audizione, quali indagati, del Presidente del Collegio dei CCSS, Merchiori Giancarlo e del Supervisore Messina Maurizio.

Entrambi i licenziati riferivano che il DAP non era stato in grado di svolgere le mansioni allo stesso affidate (*"Il supervisore ha più volte cercato il DAP e poi ha deciso di fare lui il percorso per controllare che tutto fosse a posto"* - cfr verbale audizione Merchiori 02/10/19 - ed ancora *"... la figura che è venuta a mancare è stata quella del DAP che non ha collaborato come avrebbe dovuto* - cfr. verbale audizione Messina 15/10/19 - le cui mansioni sarebbero state svolte dal Supervisore come dallo stesso attestato) evidenziando l'assoluta inadeguatezza dello stesso.

Regolarmente convocato dalla Procura, per i giorni 15/10/19 e 24/10/19, l'incolpato non si presentava né faceva pervenire scritti difensivi e/o giustificazioni.

All'esito delle indagini la Procura ritenendo comprovati i profili di responsabilità disciplinare a carico dell'incolpato, con comunicazione *ex art. 44 co. 4 RGS* deferiva lo stesso a giudizio innanzi all'intestato Tribunale.

Intimato per l'udienza del 11 Febbraio 2020, lo Scabini non si presentava né faceva pervenire memorie o scritti difensivi. Accertata la irregolarità della notifica, il procedimento veniva rinviato a nuovo ruolo. Disposta la comparizione per l'udienza del 14 luglio 2020, pur nella regolarità della notifica, l'incolpato non faceva pervenire scritti difensivi né chiedeva di comparire.

La Procura federale si riportava all'atto di deferimento e concludeva per l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato con richiesta di applicazione allo stesso della sanzione della sospensione delle licenze per giorni 30.

DIRITTO

Il comportamento tenuto dallo Scabini integra plurime fattispecie di illecito disciplinare.

In *primis* l'incolpato risulta aver violato la normativa federale nel momento in cui assumeva la qualifica di DAP nel Rally in oggetto contravvenendo ai compiti propri previsti per tale incarico.

Ed infatti l'art. 117 RSN, anche in combinato disposto con l'art. 6.3 Norme Generali Settore Rally, prevede che nelle gare di Rally debba essere nominato dall'organizzatore un Delegato all'allestimento del percorso (DAP) che dovrà partecipare alla redazione del Piano di Sicurezza e verificarne la corretta applicazione, nonché la presenza ed il corretto posizionamento dei Commissari di percorso, l'allestimento sportivo e di sicurezza, la

funzionalità dei mezzi di servizio ed il loro dislocamento, il posizionamento del pubblico, interloquendo con il Direttore di Gara al fine di risolvere le eventuali situazioni di emergenza riscontrate.

Orbene, dalle indagini espletate dalla Procura emerge la totale assenza della figura del DAP il quale non ha curato l'allestimento del percorso in conformità al Piano di Sicurezza, ha omesso di effettuare le verifiche di funzionalità dei mezzi di servizio ed il loro dislocamento, ha omesso di verificare la presenza dei Commissari di Percorso ed il loro posizionamento, ha sottovalutato la portata e l'importanza dei compiti assegnatigli creando una situazione di potenziale pericolo a cui hanno posto rimedio gli altri Ufficiali di Gara.

La prova della colpevolezza dello Scabini risulta raggiunta attraverso le dichiarazioni rese nel corso delle audizioni innanzi alla Procura dei licenziati Merchiori e Messina; trattasi infatti di dichiarazioni precise, circostanziate e concordanti sul comportamento illecito tenuto dall'incolpato il quale, nonostante più volte richiesto dalla Procura, non ha fornito giustificazioni del proprio comportamento.

Ed infatti, anche il successivo comportamento non collaborativo del licenziato, è stato determinante ai fini dell'integrazione di altra ed autonoma fattispecie di illecito, prevista e punita dall'art. 7 RSM.

Tale norma espressamente prevede che i titolari di licenza siano tenuti ad osservare i Regolamenti e le disposizioni emanati dalla Federazione; la loro violazione comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

Fra le norme violate dall'incolpato, *in primis*, c'è la norma di cui all'art. 8.7 RSN che, nell'ambito di quelli che sono i principi fondamentali di comportamento che regolano l'attività sportiva, impone al licenziato di collaborare con gli organi di giustizia sportiva al fine di agevolare i compiti.

Nello specifico il licenziato pur avendo ricevuto regolare convocazione al fine di essere sentito in merito al procedimento che lo vedeva come indagato, aveva omesso di presentarsi e non aveva fatto pervenire giustificazione alcuna (sia per il 15/10/19 che per il 24/10/19) denotando disinteresse e mancanza di collaborazione con gli organi inquirenti integrando la fattispecie di illecito di cui alla norma in oggetto con conseguente deferimento a giudizio in assonanza a quanto previsto dall'art. 8.7 co. 2 RSN.

Il comportamento tenuto dall'incolpato non ha giustificazioni e contravviene palesemente alla disposizione regolamentare suddetta.

Il fatto che la manifestazione si sia svolta regolarmente e senza problemi di sorta, non attenua la responsabilità del licenziato che dovrà pertanto essere ritenuto colpevole delle violazioni contestate.

In considerazione della gravità del comportamento tenuto dall'incolpato così come evidenziato in motivazione, il Collegio ritiene equo applicare nei suoi confronti la pena di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato SCABINI TITO (Licenza Delegato Allestimento del Percorso n. 402867) responsabile delle violazioni a lui ascritte e gli applica la sanzione della sospensione della licenza sportiva per mesi due e l'ammenda di euro 1.000,00.

Roma, 14 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Avv. Camillo Tatozzi

Firmato da:
Camillo Tatozzi
Motivo:



Data: 20/07/2020 10:49:52

COMPONENTE RELATORE
Avv. Cristina Mori

Il Segretario
Dott. Valerio Brizzolari

